


N. R.G. 4048/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**

Prima CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Santinello	Presidente
dott. Enrica Bertolotto	Giudice
dott. Stefania Polichetti	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 19.12.2018,  
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 4048/2018 promosso da:

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO e  
dell'avv. PERFETTI LUCA RAFFAELLO (PRFLRF64A19I819S); elettivamente domiciliato in  
via Barozzi 1 20122 MILANO

RECLAMANTE

contro

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv.  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il  
difensore avv. \_\_\_\_\_

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Visto l'atto di reclamo proposto avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Alessandria in data 20.11.2018 con la quale è stata rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto nell'interesse

visto il contenuto della comparsa di costituzione depositata da parte reclamata

richiamata integralmente la ricostruzione in fatto di cui al provvedimento impugnato;

rilevato che l'azione di merito in funzione della quale il ricorso è stato proposto è stata chiaramente indicata ed interpretata dal giudice di prime cure quale azione di regresso ex art. 29 D.Lgs. 276/2003: *"il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto ad assolvere agli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali"*;

che detta norma consente al lavoratore di ottenere il pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di tfr, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di svolgimento dell'appalto di opere o servizi direttamente dal committente, salvo il regresso di questi nei confronti del debitore principale;

che l'azione di regresso viene condizionata dalla legge all'effettuazione del pagamento, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure;

che \_\_\_\_\_ società che opera nella gestione di strutture sanitarie e socio assistenziali e che ha affidato a \_\_\_\_\_ con contratto di appalto di servizi stipulato in data 26 settembre 2014, alcune prestazioni sanitarie ed assistenziali a vantaggio degli ospiti/pazienti della Casa di Cura sita ad \_\_\_\_\_ può legittimamente pretendere di ottenere, nel futuro giudizio di merito, il rimborso di quanto effettivamente sborsato a titolo di emolumenti e accessori contributivi e previdenziali in favore di lavoratori;

che è stato documentato, solo nell'odierno giudizio di reclamo e non prima (ove risultava eseguito il pagamento delle sole spettanze di competenza della lavoratrice \_\_\_\_\_ per il complessivo importo di euro 4.000,00), il versamento da parte di \_\_\_\_\_ della complessiva somma di euro 25.579,54, a fronte delle intervenute transazioni sottoscritte il 17.12.2018 in sede sindacale con 13 degli ex dipendenti della \_\_\_\_\_

che l'esistenza di detto credito, maturato dai lavoratori a titolo di *tfr*, non può essere seriamente contestato dalla reclamata: la \_\_\_\_\_ ha sottoscritto, infatti, atti di transazione sindacale (doc. 11 fascicolo parte reclamante) in cui ha riconosciuto l'esistenza del suo debito a titolo di *tfr*, ottenendo di farvi fronte in forma dilazionata, con tutti e 29 i lavoratori dipendenti (che hanno poi agito in giudizio per il recupero del loro credito da lavoro anche nei confronti di \_\_\_\_\_ ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, a fronte dell'inadempimento alla scrittura transattiva stipulata);

che, dunque, il presupposto per il fruttuoso esperimento dell'azione di regresso, valutato sotto forma di *fumus boni iuris*, si è consolidato nell'odierna fase di reclamo ed è tale da legittimare l'emissione del provvedimento cautelare richiesto sicuramente nei limiti dei versamenti in concreto effettuati;

che l'ulteriore credito in funzione del quale la reclamante agisce (per un totale complessivo di € 300.000,00) non risulta tutelabile;

che, infatti, se il citato importo è stato calcolato (come parrebbe evincersi dal ricorso per sequestro conservativo) sulla base dei due decreti ingiuntivi - n. 565/2016 e n. 567/2016 - conseguiti dalla \_\_\_\_\_ per ottenere il pagamento delle fatture non onorate (euro 312.731,50), comprensive, a dire della ricorrente odierna reclamante, degli emolumenti e degli accessori contributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori, è facile obiettare che gli importi ingiunti e poi precettati inglobano anche il servizio in concreto erogato dalla cooperativa, come tale non ripetibile;

che, per contro, se il citato importo è stato calcolato (come parrebbe evincersi dal contenuto del reclamo) sulla base delle somme complessivamente richieste dai lavoratori (euro 279.419,57), quand'anche si volesse accedere alla tesi che ammette la possibilità di agire in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal creditore e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regridente per l'intero, l'azione dei lavoratori non è, allo stato, valutabile in termini di prognosi futura, viste le contestazioni svolte del debitore principale nelle cause di lavoro contro di lui intentate ( cfr. Trib. Milano ord. 26.6.02 in Dir. e proc. civ 2002 , 494 in fattispecie di "probabile" diritto di credito ex art. 1299 c.c. vantato da uno dei fideiussori nei confronti del cofideiussore: "*Il sequestro conservativo può essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all'attualità del diritto al tempo dell'esito del giudizio di merito*". Il Tribunale di Milano ha dunque riconosciuto la tutelabilità, con

il sequestro conservativo, di crediti non ancora attuali, rilevando che il diritto positivo riconosce tutele di tipo cautelare, volte alla conservazione della garanzia patrimoniale, anticipate rispetto al momento di perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto: l'art. 1356 c.c. consente all'alienante di un diritto sotto condizione risolutiva di compiere, in pendenza di questa, atti conservativi; l'art. 1358 c.c. sancisce l'obbligo buona fede in pendenza della condizione per conservare integre le ragioni dell'altra parte; l'art. 1953 c.c. attribuisce al fideiussore, anche prima di aver pagato, di chiedere ed ottenere dal debitore principale una serie di garanzie a tutela del suo futuro diritto di regresso). Tuttavia è stato correttamente indicato in dottrina che occorre l'esistenza di una situazione in cui può configurarsi la titolarità di un'azione di regresso sul presupposto di un rapporto obiettivamente esistente e di un probabile inadempimento, non ravvisabile nel caso di specie;

che, viceversa, il controcredito opposto da \_\_\_\_\_ per prestazioni effettivamente erogate e non pagate e maturato a titolo di indennità di mancato preavviso, dipende da un accertamento sub iudice che non è tale, secondo la disciplina legale della compensazione, di operare in termini ostativi al riconoscimento del diritto del reclamante, difettando i requisiti di omogeneità e liquidità dei contrapposti debiti (Cassazione civile, sezioni unite, 15.11.2016 n. 23225);

che, quanto al periculum in mora (non valutato dal primo giudice), le uniche poste attive che la reclamata adduce per provare il proprio stato di benessere economico-patrimoniale sono i crediti azionati contro \_\_\_\_\_ ancora sub iudice;

che, tuttavia, anche ammesso il probabile esito favorevole di quei giudizi per la cooperativa, considerata l'ingente esposizione debitoria nei confronti dei lavoratori e i dati di bilancio agli atti (l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2016 che comprova un significativo aumento del proprio indebitamento - da euro 1.810.925 dell'anno 2015 ad euro 2.442.071 per l'anno 2016 ed un calo del proprio fatturato - da euro 3.460.520 a 2.785.719) nonché l'assenza di cespiti patrimoniali aggredibili, il pericolo nel ritardo deve ritenersi integrato (la sussistenza del periculum in mora, tipizzato nel fondato timore di perdere la garanzia del credito, è suffragato da elementi che possono rivestire natura oggettiva - in quanto riguardino la consistenza del patrimonio del debitore, in rapporto al valore del credito - o soggettiva, corrispondendo al comportamento processuale od extra processuale del debitore, che renda verosimile l'eventualità del depauperamento patrimoniale; ed esprima l'intenzione di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi);

che, infine, per quanto riguarda il capo sulle spese (che la reclamante ha ritenuto pronunciato ultra petita ma che in realtà è stato reso dal giudice di prime cure nel pieno rispetto delle norme di diritto che impongono, in caso di rigetto del ricorso, la liquidazione immediata delle spese in quanto il procedimento è destinato a concludersi davanti a lui - cfr. art. 91 c.p.c.) esso deve essere riformato per la sola ragione che il ricorso, sia pure per un importo significativamente inferiore rispetto a quanto preteso, è da accogliersi: il che impone, sia per la fase di primo grado che per la fase del reclamo, una liquidazione al merito;

**P.Q.M.**

In riforma dell'impugnata ordinanza, autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà della \_\_\_\_\_ nonché sui crediti vantati dalla stessa sino alla concorrenza di € 30.000,00; \_\_\_\_\_ spese al merito.

Alessandria, 19.12.2018

Il Presidente  
dott. Caterina Santinello

